

CASINÒ

LUGANO

Quale futuro ?

Appunti sul tema
Appunti sul tema

19 dicembre 2006

Gruppo di lavoro di PPD Nuova Lugano Azzurra

Introduzione

Il comunicato stampa del 28 giugno 2006 del Municipio di Lugano rendeva noto quanto segue:

“Visto l’esito dell’Assemblea ordinaria degli azionisti di martedì 27 giugno 2006 e constatato che l’azionista di maggioranza non intravede più spazi di mediazione nei confronti dell’azionariato privato, il Municipio ritiene inderogabile la trattazione della Mozione Merlo e riattiverà entro fine estate le procedure in vista del riscatto della Società.”

Nella sua seduta del 4 luglio 2006 il Gruppo in Consiglio Comunale di PPD Nuova Lugano Azzurra ha preso atto degli intendimenti espressi dall’esecutivo comunale.

Nell’intento di maturare per tempo una propria posizione in merito, ha deciso di formare un **gruppo di lavoro interno** al quale ha affidato il compito di approfondire i diversi aspetti connessi con la partecipazione della Città di Lugano alla società Casinò di Lugano SA.

Sono stati chiamati a comporre il gruppo di lavoro Simonetta Perucchi Borsa, Paolo Sanvido e Angelo Jelmini.

Nel frattempo il 6 settembre 2006 il Municipio di Lugano diramava un ulteriore comunicato stampa:

“Visto i recenti articoli apparsi sulla stampa a riguardo di presunte avanzate trattative da parte dell’azionariato privato a voler vendere le proprie quote di azioni, l’Esecutivo precisa e informa che ha deciso e iniziato la procedura per giungere al riscatto della Società con il rimborso del valore nominale delle azioni ai sensi dell’art. 33 dello statuto e non all’ipotetico valore di mercato. Il Municipio presenterà in tempi brevi al Consiglio Comunale le osservazioni rielaborate sulla mozione Merlo in questo senso.”

Il gruppo di lavoro portava a termine le sue ricerche il 27 novembre.

Nella sua seduta del 28 novembre 2006 il Gruppo PPD in Consiglio Comunale ha preso atto delle risultanze emerse dagli approfondimenti svolti dal gruppo di lavoro interno, che vengono riassunte nel presente documento.

Nella successiva seduta dell’11 dicembre é stato informato dell’intenzione di presentare un’interrogazione al Municipio per meglio chiarire alcuni aspetti emersi durante gli approfondimenti.

Qui di seguito, in forma di APPUNTI, quanto emerso dagli approfondimenti del gruppo di lavoro.

La mozione n. 2821 del 24 agosto 1999 presentata da Paolo Merlo

a. Gli intendimenti della mozione Merlo

L'on. Merlo chiedeva al Comune di Lugano di esercitare il diritto di riscatto previsto dagli statuti della Società del Teatro e Casinò Kursaal SA (art. 33 e 34) assumendosene l'attivo ed il passivo e riscattando le azioni al loro valore nominale.

Dopo di che la Città avrebbe potuto, sempre a mente del mozionate, rivalutare le azioni ai valori commerciali ed eventualmente cedere una quota di partecipazione ai comuni vicini.

b. Il rapporto della commissione speciale sulla MOZ 2821

Nel copioso rapporto rassegnato il 23 marzo 2000 la Commissione speciale accoglieva la richiesta di esercizio del diritto di riscatto (precisando che il riscatto sarebbe stato degli attivi e passivi societari e **non** delle azioni e sarebbe dovuto avvenire solo dopo l'ottenimento della concessione per l'esercizio della casa da gioco), mentre dichiarava irricevibile il dispositivo 2 della mozione.

Andando oltre, la commissione proponeva modifiche statutarie, ritenendo che la società dovesse essere assoggettata al regime legale previsto dall'art. 762 CO.

Chiedeva anche di fissare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione, con diritto per il Comune di delegare direttamente i propri membri con responsabilità pubblica verso la Città stessa. Inoltre proponeva una nuova modifica dello scopo sociale, in cui si sarebbe dovuto meglio fissare il compito della SA a sostenere finanziariamente manifestazioni ed attività culturali, sociali e turistiche, limitando così de facto il diritto degli azionisti a percepire un dividendo (comunque da limitare, sempre secondo la commissione, statutariamente all'8%).

c. Le osservazioni del Municipio

Di opposto parere il Municipio di allora che con le sue osservazioni del 10 aprile 2001 chiedeva, invece, la reiezione della mozione, pur condividendo le richieste di modifica dello statuto espresse dalla commissione, finalizzate ad un rafforzamento della posizione dell'ente pubblico in seno alla società. La posizione del Municipio era dettata sostanzialmente da ragioni di operatività, intravedendo l'esecutivo problemi nella gestione diretta di una casa da gioco da parte del Comune.

d. Il parere giuridico del 2 maggio 2003 del Prof. Marco Borghi

Il Municipio di Lugano aveva richiesto nel febbraio del 2003 al Prof. Borghi un parere giuridico circa la facoltà del Comune di Lugano di esercitare il diritto di riscatto, così come richiesto dalla mozione Merlo. Secondo l'esperto, questo diritto deve essere inteso come un privilegio inerente la liquidazione e quindi da far valere solo nell'ambito della liquidazione della società, che dovrebbe venire richiesta dalla Città. In questo caso gli azionisti avrebbero diritto a partecipare alla ripartizione del patrimonio. Si tratta di un diritto *acquisito relativo*, ovvero esso può essere limitato dagli statuti.

L'art. 33 degli statuti circa la liquidazione sancisce l'obbligo del Comune di Lugano a rimborsare agli azionisti di minoranza il capitale sociale alla pari. Il Prof. Borghi ritiene che in tal modo sia stato determinato l'ammontare dell'indennizzo dovuto agli azionisti, che deve essere *limitato al valore della somma versata da questi ultimi nella società* (pag. 6). Se il Municipio procedesse a riscattare gli attivi e i passivi della società, quest'ultima rimarrebbe una cosiddetta "società mantello", svuotata di tutto il patrimonio. Vi è da capire cosa ne sarebbe della concessione di sito e di gestione del casinò di tipo A.

e. I possibili influssi sulle concessioni di sito e di gestione

La legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco all'art. 13 cpv. 2 lit. c dice che la concessione di cessione può essere rilasciata soltanto se il richiedente: *presenta un piano contabile circa la redditività, dal quale emerge in maniera attendibile che la casa da gioco è in grado di sopravvivere economicamente.*

All'art. 17 cpv. 3 viene sancita chiaramente la non cedibilità della concessione. La predetta norma recita in modo chiaro” **la concessione non è cedibile. Sono nulli tutti i negozi giuridici che infrangono o aggirano tale divieto**”.

f. Interpellanza 21 settembre 2006 Sanvido/Jelmini/Perucchi Borsa

Viene chiesta al Municipio la sua posizione in merito alla mozione Merlo e di specificare quale rischi possa comportare l'accettazione della mozione in relazione alla concessione federale (presentata il 21 settembre 2006).

Nella seduta di Consiglio Comunale del 2 ottobre 2006 il Municipio risponde in termini generali ed interlocutori, confermando di aver attivato delle verifiche sulla questione del rischio di perdita della concessione in caso di riscatto di attivi e passivi della società e di voler, per il resto, mantenere riservate le informazioni sui passi intrapresi e su quelli previsti ulteriormente.

Il nodo da sciogliere

Il gruppo PPD Nuova Lugano Azzurra è consapevole dei rischi di perdita delle concessioni federali di sito e di gestione di un Casinò di tipo A che potrebbero derivare da una procedura di riscatto degli attivi e dei passivi societari, così come proposto dalla mozione Merlo.

Non va però dimenticato che alla Commissione Federale delle case da gioco era già noto al momento in cui venne concessa l'autorizzazione di sito e di gestione che gli statuti sancivano tale diritto di riscatto, riservato all'Ente pubblico, azionista di maggioranza.

La mozione potrebbe pertanto essere accettata, così come proposto dalla commissione speciale, solo previa formale conferma da parte della Commissione Federale delle Case da Gioco di mantenimento delle concessioni in caso di riscatto ex art. 33 e 34 degli statuti societari.

Si dovrà anche valutare se una lite giudiziaria di tale natura possa generare delle incidenze negative sul buon andamento della casa da gioco.

Andrà infine fatta una ponderazione complessiva di ogni circostanza rilevante, relativa ai rapporti fra azionisti privati e azionista pubblico, rispettivamente inerente la storia della società.

Spunti storici

Nell'ambito del lavoro di approfondimento sul tema Casinò Lugano, la commissione di lavoro del Gruppo PPD ha ricostruito una succinta cronistoria della società, basandosi su atti degli Uffici dei Registri, del Comune o reperiti presso la Biblioteca Cantonale. Di particolare ausilio è stato il fascicolo redatto da Claudio Gianinazzi (che ha consultato i Protocolli del Consiglio di Amministrazione e le Relazioni all'Assemblea dal 1897 al 1997), edito dalla società nel 1997 in occasione dei suoi cent'anni, intitolato "**Kursaal. Il palazzo di cristallo**".

Qui di seguito le principali risultanze di questo lavoro: si è prestata particolare attenzione a momenti storici significativi, ai rapporti finanziari fra Comune e Società, all'evoluzione degli statuti, in particolare per quanto concerne la ragione sociale, lo scopo societario e la destinazione degli utili.

Il tutto per individuare la filosofia che ha portato a costituire e che ha retto negli anni l'operato della società.

26 febbraio 1892

Il Comitato della Società Promotrice del Teatro Casino di Lugano adotta una proposta di statuto in previsione di costituire una società anonima con la ragione sociale **Società del Teatro Casino di Lugano** avente per scopo:

Art. 1 ... la costruzione ed esercizio di un Teatro Casino destinato alle rappresentazioni drammatiche e musicali, eventualmente di ginnastica ed equestri, concerti, feste da ballo ed in generale agli spettacoli corrispondenti alla natura ed alle consuetudini dei Teatri Casino. Vi saranno sale di lettura con libri, riviste, giornali e in generale tutto ciò che può allettare e contribuire a rendere gradito il soggiorno pei forestieri a Lugano.

La proposta di statuto prevede di destinare l'utile come interesse dividendo per gli azionisti. In caso di liquidazione e scioglimento della società l'attivo è destinato ad essere diviso fra i soci in proporzione alle loro azioni.

17 ottobre 1895

Si tiene a Palazzo Civico l'Assemblea generale costituiva della **Società del Teatro di Lugano** alla presenza di 177 azionisti; il Comune di Lugano sottoscrive 100 delle 460 azioni emesse corrispondenti ad un capitale sociale di CHF 230'000.

La società nasce dunque per iniziativa di cittadini privati ma già con il coinvolgimento e sostegno del Comune e con lo scopo:

Art. 1 ... di erigere ed esercitare un teatro destinato a rappresentazioni teatrali e musicali, feste da ballo ed in generale per spettacoli di qualunque sorte, corrispondenti alla natura e consuetudine dei teatri e con annesso caffè e ristorante.



17 XII 1895

1
Statuti

della Società del Teatro di Lugano

~

Denominazione e costituzione della Società

Articolo 1°.

Sotto il titolo Società del Teatro di Lugano =, si è costituita una Società Anonima, avente sede in Lugano, allo scopo di erigere ed esercitare un teatro, destinato a rappresentazioni teatrali e musicali, feste da ballo, ed in generale per spettacoli di qualunque sorte, corrispondenti alla natura e consuetudine dei teatri e con annesso Caffè e Ristorante.

Fra le norme statutarie vanno citati:

Art. 23 Sugli utili netti si farà il riparto seguente:

- a) il 10% al fondo di riserva
- b) il 90% agli azionisti fino alla concorrenza del 4%.

La rimanenza andrà a favore di un fondo di riserva speciale, destinato per sovvenzione di spettacoli.

Art. 26 Il Comune di Lugano avrà sempre il diritto di prelazione, in caso di vendita o cessazione del teatro od annessi, a terzi.

Si notano alcune sostanziali differenze nello statuto adottato all'assemblea costituente per rapporto alla proposta di statuto elaborata dai promotori: gli utili netti sono devoluti ai soci sino ad un massimo del 4% essendo la rimanenza destinata ad alimentare uno speciale fondo per sovvenzione di spettacoli; al Comune di Lugano viene riconosciuto un diritto di prelazione in caso di vendita o cessazione del teatro.

L'assemblea costituente negò invece, ancorché richiesto, un diritto statutario del Comune ad un rappresentante nel Consiglio Direttivo, ciò che creò all'epoca difficoltà nei rapporti fra la Società ed il Comune, poi risolte nel 1900 con l'entrata del Sindaco Antonio Fusoni nel Consiglio della Società.

1903-1912

Si discute di dotare Lugano di un Kursaal, ma le opposizioni sono forti. L'assemblea boccia la proposta di chiedere una concessione in proprio, ma autorizza poi ad offrire spazi a terzi per tale attività. La ditta Borel-Moser & Co di Ginevra, al beneficio di una concessione per i giochi, li gestisce per 4 anni in appalto.

L'assemblea ritorna poi sui suoi passi e autorizza la società a richiedere una licenza per i piccoli giochi che la Società ottiene nel 1912.

Sorge però grande contesa fra gli azionisti, fra chi vuole assumere in proprio i giochi e chi vuole invece cedere tutte le attività, compresa quella del Teatro, ad una sola società appaltatrice. Nominata una commissione interna, la contesa viene risolta con la decisione di trovare un affittuario capace e professionale per gestire le due attività, quella del Kursaal e quella del Teatro.



1913-1919

Augusto Lurati di Milano viene scelto quale affittuario e costituisce a tal fine la "Società Anonima Casinò Kursaal di Lugano" con la quale la Società del Teatro di Lugano stipula nel 1913 un contratto sino al 1917, poi prorogato sino al 1922.

La Società Anonima Casinò Kursaal di Lugano (la società costituita dal Lurati) tenta nel 1919, con un'operazione sommersa, di acquistare azioni della Società del Teatro di Lugano, in modo da poter disporre della maggioranza.

Scoperto il disegno, un'assemblea straordinaria decide l'inserimento di un nuovo articolo nella statuto che accorda al Comune il diritto di riscatto in ogni tempo di tutte le azioni della Società del

Teatro di Lugano: gli azionisti, consapevoli del pericolo che la Società potesse finire in mani di terzi, rinunciavano ai loro interessi personali a favore di quelli della collettività.

1920-1925

Nel 1920 il popolo svizzero approva un'iniziativa popolare che postula la soppressione del gioco nei Kursaal: la chiusura dei Kursaal viene fissata al mese di marzo del 1925.

Nel 1922 viene messa in liquidazione la Società Anonima Casinò Kursaal di Lugano, venutasi a trovare in serie difficoltà: la sua attività viene ripresa in proprio dalla Società del Teatro di Lugano, che trae da subito beneficio dalla gestione diretta dei piccoli giochi.

La ragione sociale viene modificata in **Società del Teatro e Casinò Kursaal di Lugano**

Grazie ai proventi del gioco della boule la Società fa benefici e finanzia una ricca stagione di teatro e spettacoli.

La filosofia della società perfeziona così l'intreccio fra gioco e attività culturali cittadine.

1925-1928

Cessata l'attività dei piccoli giochi, iniziano le difficoltà finanziarie.

Nel 1928 il popolo svizzero decide la reintroduzione dei piccoli giochi, limitati però a 2 franchi.

Ma le difficoltà finanziarie permangono: viene soppresso nel 1928, per coprire il deficit, l'articolo dello statuto che dichiarava inalienabile il fondo di riserva speciale per spettacoli.

Il comune interviene fornendo aiuti diversi diretti ed indiretti.

1930-1934

Il 1931 segna l'avvento del cinema sonoro e la società inizia ben presto le proiezioni. La boule continua però a registrare diminuzioni e i bilanci della società presentano cifre rosse.

Nel 1935 inizia fortunatamente la ripresa.

1935-1945

L'andamento è positivo anche durante la guerra tanto che vengono fatti importanti accantonamenti in previsione dell'ampliamento del Kursaal e si sostengono con maggiore vigore manifestazioni turistiche, culturali e le associazioni locali.

1946-1953

L'aumento del turismo influisce positivamente sui risultati della boule con la conseguenza che attorno al Teatro e al Kursaal ruota una vivace attività culturale di alto livello.

27 giugno 1947

L'assemblea generale degli azionisti approva con voto unanime alcune modifiche che consolidano le decisioni fondamentali prese nell'assemblea del 1919.

Le norme statutarie principali sono le seguenti:

Art. 2 Scopo della Società è l'esercizio diretto o per appalto del Teatro e Casino Kursaal, l'esercizio dei piccoli giuochi in conformità delle vigenti leggi.

Art. 29 Gli utili del giuoco dovranno avere la destinazione prevista dalla legge e dalla concessione federale per l'esercizio dei piccoli giuochi.

Gli utili della Società, dedotte le spese generali, gli ammortamenti, gli interessi passivi, saranno destinati come segue:

Sarà prelevata annualmente almeno un ventesimo del beneficio netto per costituire un fondo di riserva generale fintanto che questo fondo raggiunga 1/5 del capitale sociale versato.

Questo fondo di riserva è impiegato conformemente all'art. 671 al. 3 C.O.

In seguito si procederà come segue:

1. verrà pagato agli azionisti un dividendo fino alla concorrenza del 5%.

2. il 10% di ciò che resta verrà attribuito al fondo di riserva legale.

3. il dividendo massimo non potrà superare il 5% netto.

4. la rimanenza andrà a favore di fondi speciali e per ampliamento e migliorie allo stabile e per spettacoli.

Art. 33 Il Comune di Lugano avrà in ogni tempo il diritto di riscatto della Società del Teatro e Casino Kursaal di Lugano assumendone l'attivo e il passivo.

a) Il capitale sociale sarà rimborsato alla pari e il Comune si assume le spese di liquidazione.

b) In caso di riscatto i fondi di riserva speciali di cui all'art. 29 par. 4 andranno pure a favore del Comune di Lugano, ma dovranno servire agli scopi indicati.

Art. 34 Il diritto di riscatto a favore del Comune di Lugano non potrà essere revocato che col voto affermativo di 4/5 del capitale sociale.

1953

Viene aggiunto all'edificio originario un nuovo padiglione per Tea-Room, Dancing e una seconda sala da gioco.

1958

Il popolo svizzero approva l'aumento da 2 franchi a 5 franchi dell'ammontare della posta in gioco.

1960

Il teatro viene completamente rinnovato, con un intervento radicale. La società svolge una funzione determinante nella promozione culturale e turistica di Lugano.

17 ottobre 1961

Il Comune di Lugano e la società del Teatro e Casinò Kursaal sottoscrivono un atto di concessione di precario in relazione con la trasformazione interna e parziale sopralzo del teatro Kursaal mappale 293; considerato che le opere progettate comportano l'esecuzione di lavori in uno stabile gravato da restrizione di diritto pubblico previste nel Piano regolatore della Città come espropriazione, la città concede la loro esecuzione a titolo precario, stante il diritto del Comune di farla cessare in ogni momento, con semplice preavviso.

In caso di espropriazione le conseguenze economiche risultanti dalla esecuzione delle opere non potranno in alcun modo essere calcolate in aumento del valore dei beni e dei diritti espropriati.

Il Piano regolatore comunale del 1983 conferma l'utilizzazione AP-EP a carico dell'immobile di proprietà della società, oggetto di vincolo pianificatorio tuttora in essere.

2 marzo 1970

Il Consiglio Comunale di Lugano approva l'acquisto da parte del Comune di 184 azioni della società, divenendo così la Città di Lugano il maggior azionista.

1977

La legislazione federale viene modificata per permettere l'utilizzo di boule automatiche che in Ticino furono ammesse nel 1980.

1978

Con effetto 1° gennaio 1977 la gestione del Palazzo dei Congressi viene effettuata dal comune e quindi nel preventivo 1978 al ramo Stabilimenti comunali figura il relativo bilancio di previsione. Alla voce entrate a partire da questo anno figurano solo i contributi dell'Ente Turistico di Lugano (Frs. 300'000.--) e degli Albergatori (Frs. 20'000.--); non è più evidenziato il contributo della Kursaal (Frs. 200'000.--) poiché quest'ultimo ente non è in grado di versarlo.

1984

Nella primavera del 1984 il Comune concede un prestito agevolato di Frs. 700'000.— alla Kursaal Sa per permettergli di rientrare con la linea di credito scoperta presso la Banca Popolare Svizzera.

Il 25 Settembre 1984 la Kursaal scrive al Municipio di Lugano chiedendo un aiuto finanziario per quanto attiene a tre tematiche specifiche:

1. Spettacoli teatrali non indennizzati: la Kursaal chiede al Municipio un indennizzo annuo straordinario di Frs. 30'000.—per l'affitto della sala in occasione di rappresentazioni teatrali quale forfait; ai quali vanno aggiunti Frs. 500.—al giorno oltre i 30 giorni di chiusura e Frs. 300.—per spettacoli sporadici.
2. Custode: viste le ristrettezze finanziarie della Kursaal SA viene chiesto il rimborso di Frs. 100.—al giorno per l'indennità del custode per ogni gorno di spettacolo
3. Assicurazioni diverse: la Kursaal SA scinde le polizze assicurative e chiede al comune di farsi carico delle polizze relative alla sala e al palcoscenico.

Il 29 Ottobre 1984 il Municipio risponde alle richieste della Kursaal SA proponendo alla società una soluzione alternativa che comporta l'assunzione da parte del comune del teatro e della sua attività così da permettere alla Kursaal SA di migliorare la sua situazione finanziaria.

Tutti i costi legati a questa attività sono assunti dal comune ad una precisa condizione:

“Il Municipio da ultimo vuole però ricordare che questo eventuale trapasso delle competenze di carattere teatrale e cinematografico della Società al Comune, non solleva la Kursaal SA dai suoi impegni di concorrere al finanziamento delle attività culturali e di promozione turistica. Riconosciamo che attualmente il Comune e l'ETL sono oggi in condizioni finanziarie e organizzative più favorevoli per svolgere questi compiti. Ciò non di meno pensiamo che lo stanziamento di un importo annuo da parte della Kursaal SA a sostegno di queste iniziative debba rientrare, oggi come un tempo, negli scopi finali delle sue attività”.

L'11 Dicembre 1984 la Kursaal SA a causa di difficoltà finanziarie scrive al Municipio chiedendo l'esenzione totale o parziale del contributo annuo di Frs. 200'000.—a favore del Palazzo dei Congressi e di Frs. 120'000.—alla Società degli Albergatori. Questi contributi sono stati regolati da una convenzione valida dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1998 che fu ratificata dal Consiglio Comunale il 16 maggio 1977 in sostituzione di un precedente accordo datato 15 giugno 1961 e relativo aggiornamento del gennaio 1967.

1985

Il 13 Maggio 1985 il Municipio risponde alla richiesta della Kursaal SA del dicembre 1984 confermando appieno la validità della convenzione e dell'attualità dei principali presupposti e delle condizioni con la quale era a suo tempo stata allestita dicendosi però disponibile ad esaminare una possibilità di aggiornamento dell'annuale contributo volontario con l'intento di stabilirne l'entità definitiva a partire dal 1986.

Il 6 Agosto 1985 la Kursaal SA procede a dei lavori di miglioria del teatro per Frs. 149'009.—e invia un conteggio al Comune chiedendo un rimborso di Frs. 45'000.—che viene saldato.

L'11 Ottobre 1985 la Kursaal SA scrive una lettera al Municipio in relazione alla convenzione stipulata con il Palazzo dei Congressi con la premessa che la sua difficile situazione finanziaria la vede debitrice nei confronti dal comune di Frs. 3'600'000.—relativa agli arretrati di Frs. 200'000.—che da diversi anni non vengono più pagati (18 anni?) chiedendo di riesaminare la pratica in modo speciale per evitare di giungere all'estremo di dover presentare i bilanci in pretura.

Con risoluzione del 12 dicembre 1985 il Municipio decideva di soprassedere all'impostazione dei conti della Kursaal SA deli importi antecedenti dovuti per il Palazzo dei Congressi e non pagati (periodo 1976-1985 compreso) ammontanti a Frs. 2'000'000.--

1986

Il 20 febbraio il Municipio decideva di chiedere l'allibramento nei bilanci della Kursaal SA i contributi dovuti al Palazzo dei Congressi dovuti dal 1986 e per gli anni successivi. Ciò che la Kursaal SA fece.

1991

La Kursaal SA venne obbligata ad impostare nei bilanci i contributi al Palazzo dei Congressi non pagati, retroattivamente al 1986 e fino al 1991 compreso, per un totale di Frs. 1.2 milioni; essendo

in precedenza stati allibrati Frs. 400'000.—relativi agli anni 1974 e 1975. Nel bilancio al 31 dicembre 1991 della Kursaal SA figurava l'importo di Frs. 1,6 milioni.

1992

Il Consiglio di Stato autorizza l'introduzione delle Slot machines. L'esercizio delle slot viene appaltato alla ESCOR Casinò Lugano SA in base ad un accordo che permette di ristrutturare l'ala sud del Kursaal, di risanare la società e di operare a largo raggio nel campo della promozione e del sostegno del turismo, dello sport e della cultura (1.5 milioni nel 1993, 2.6 milioni nel 1994 e 2.5 milioni nel 1995) e di prospettare l'idea di un nuovo Teatro sulla base di un progetto individuato attraverso un concorso pubblico aperto a giovani architetti.

Il 25 Maggio 1992 il Municipio scrive alla Kursaal SA, in relazione all'importo scoperto di Frs. 1'600'000.— (originato dall'ammontare di Frs. 200'000.— non versati dal 1984) che la città vanta ancora nei confronti della società cittadina, con la richiesta di confermare per iscritto una dichiarazione con la quale la Kursaal SA rinuncia a sollevare l'eccezione della prescrizione per quanto attiene ai contributi passati, presenti e futuri che ancora interverranno in relazione al contributo per il Palazzo dei Congressi.

1993

Il popolo svizzero approva l'introduzione dei grandi giochi.

L'11 Marzo 1993 il Municipio scrive alla Kursaal SA in relazione alla tematica connessa con l'esistenza dei due crediti a favore della Città

“Ci riferiamo al prestito di Frs. 4.1 milioni concesso con clausola di eventuale rimborso a breve termine e all'allibramento dei debiti della Società verso il comune di Lugano di un importo complessivo di Frs. 1,8 milioni maturato entro il 31 dicembre 1992 e dovuto quale contributo annuo di Frs. 200'000.— da assegnare al Palazzo dei Congressi”,

concludendo che:

- sia riconosciuto un tasso d'interesse a partire dal 1° marzo 1993 pure sul menzionato credito allibrato a bilancio relativo al contributo al Palazzo dei Congressi;
- venga intrapreso, a dipendenza delle nuove possibilità economiche della società, l'impegno di ammortizzare i debiti verso il Comune; verrà a proposito considerato un determinato importo di ammortamento in ragione del 50% quale restituzione di ognuno dei menzionati

scoperti. Per l'importo partecipativo al Palazzo dei Congressi si considereranno le quote di rimborsi quale ammortamento delle più vetuste quote annue allibrate;

- il tasso d'interesse per i due mutui è definito, nel caso di riconoscimento delle menzionate condizioni di ristorno, al 7% annuo a partire dal 1° marzo 1993 (attualmente 7,75%).

Alla fine del 1993 la Kursaal SA è stata in grado di ripagare il debito di Frs. 4.1 milioni che il Municipio vantava nei confronti della società nonché il pagamento di Frs. 1,8 milioni relativo ai contributi arretrati relativi al Palazzo dei Congressi.

1994

Acquisto della proprietà PALACE da parte del Comune.

In tale ambito questi sono i costi sostenuti dalla Kursaal SA:

1. Costi per costituzione del diritto di compera fr. 363'750.-- interamente rimborsati dalla Kursaal SA
2. Interessi pagati sulla proprietà dal momento dell'acquisto
Sulla parte acquistata il 2 maggio 1994 venne acceso un prestito bancario e gli interessi furono assunti dalla Kursaal SA fino al 2 maggio 1997 (Frs. 1'781'250.--); per quanto riguarda invece il secondo acquisto (1995) la Città non accese nessun debito fisso specifico, potendo utilizzare liquidità esistente. Su questo secondo investimento la Kursaal SA riversò su diversi anni alla Città Frs. 4'196'699.45 a copertura dell'onere per interessi. Nel 1999 la Kursaal cessò di rimborsare la Città di Lugano. Da questa data il peso degli interessi su Frs. 30'000'000.-- è stato interamente sopportato dal bilancio della Città di Lugano.

8 giugno 1995

Vengono aggiunti nello scopo, a titolo eventuale, i grandi giochi e aggiunto anche il finanziamento diretto o indiretto di manifestazioni che abbiano un impatto turistico nella Città di Lugano; parallelamente viene soppresso il limite statutario del 5% netto per i dividendi, per i quali varrà il diritto, la concessione federale e le decisioni dell'assemblea.

Art. 2 Scopo della società è l'esercizio diretto o per appalto del Teatro e del Casino Kursaal, l'esercizio dei piccoli ed eventualmente grandi giuochi in conformità delle vigenti leggi. Essa

potrà altresì organizzare o finanziare direttamente o indirettamente manifestazioni che abbiano un impatto turistico nella Città di Lugano.

Art. 29 Gli utili del gioco dovranno avere la destinazione prevista dalla legge e dalla concessione federale per l'esercizio dei piccoli ed eventualmente grandi giochi. L'assemblea decide su ulteriori attribuzioni degli utili in particolare circa i dividendi.

23 aprile 1998

Il capitale sociale viene aumentato da CHF 250'000 a CHF 2'500'000 mediante l'utilizzazione delle riserve e degli utili non distribuiti figuranti a bilancio e mediante assegnazioni delle nuove azioni gratuitamente agli azionisti in proporzione alle azioni dagli stessi possedute, senza conferimento alcuno da parte di quest'ultimi.

Viene aggiunta nello statuto la facoltà di partecipare a società terze e costituire apposite strutture con personalità giuridica propria.

Art. 2 Scopo della società è l'esercizio diretto o per appalto del Teatro e del Casino' Kursaal, l'esercizio dei piccoli ed eventualmente grandi giuochi in conformità delle vigenti leggi. Essa potrà altresì organizzare o finanziare direttamente o indirettamente manifestazioni che abbiano un impatto turistico della Città di Lugano.

Per realizzare anche solo in parte il suo scopo sociale, essa può partecipare, direttamente o indirettamente, a società, imprese, enti o istituzioni, sia di diritto pubblico, sia di diritto privato; può costituire apposite strutture con personalità giuridica propria, aprire succursali, agenzie o rappresentanze; inoltre può sottoscrivere partecipazioni in altre società.

Art. 6 Il capitale azionario è fissato in fr. 2'500'000 suddiviso in 5000 azioni al portatore da fr. 500 cadauna, interamente liberato.

3 giugno 1998

Il 3 giugno 1998 il Municipio scrive alla Kursaal SA una lettera relativa alla scadenza della convenzione 31.12.98 definita tra il Comune, la Kursaal SA, l'Ente Turistico Lugano e gli Albergatori. Il deficit annuo previsto per il Palazzo dei Congressi è previsto a partire dal 1° gennaio 1999 in Frs. 520'000.--.

Il comune dopo che dichiara la sua disponibilità ad assumersi Frs. 100'000.— di costi di gestione chiede alla Kursaal SA di mettere a disposizione un importo annuo minimo di Frs. 420'000.--.

8 aprile 1999

Con Messaggio Municipale No. 5461 Il Municipio di Lugano chiede al Consiglio Comunale di ampliare lo spazio edificabile a lato della proprietà Kursaal in modo da permettere l'edificabilità della part. 2821 di proprietà comunale, dove la Società del Teatro e Casinò Kursaal intende edificare l'ampliamento delle strutture attuali per insediare al più presto possibile i grandi giochi mediante una costruzione che verrà iniziata al più presto possibile.

28 maggio 1999

Con Messaggio Municipale No. 5470 Il Municipio di Lugano chiede di concedere alla Società un diritto di superficie sulla part. 2821.

Si fa menzione del futuro trasferimento dei grandi giochi al Palace.

24 agosto 1999

L'on. Paolo Merlo propone una mozione (MOZ 2821) elaborata con la quale chiede che la città di Lugano eserciti il diritto di riscatto previsto dagli statuti della Società del Teatro e Casinò Kursaal assumendosene l'attivo e il passivo e riscattando le azioni al loro valore nominale.

28 settembre 1999

Il Consiglio Comunale accoglie il MMN 5470 e concede alla Società del Teatro e Casinò Kursaal un diritto di superficie sulla part. 2821.

23 marzo 2000

La speciale Commissione costituita per esaminare la MOZ 2821 (Mozione Merlo) rassegna il suo rapporto e preavvisa favorevolmente l'operazione di riscatto delle azioni di proprietà dei privati.

23 ottobre 2000

La Commissione Federale delle case da gioco pubblica¹, in base a quanto prescrive la LCG², diverse richieste di concessione per una casa da gioco, fra le quali quella presentata per il Casinò Lugano. Nel riassunto del rapporto sull'interesse economico viene indicato che:

¹ Foglio Federale, 2000, Volume 1, Numero 44, pagina 4709-4710

² Art. 15 cpv. 2 legge sulle case da gioco, LCG

La Società del Teatro e Casinò Kursaal di Lugano SA verserà la maggior parte dei suoi utili per interessi pubblici della regione o per scopi di pubblica utilità. Per i primi 5 anni d'esercizio questo sostegno è stimato a 6-7 milioni di franchi annui.

2 aprile 2001

Con Messaggio Municipale no. 5766 il Municipio della Città di Lugano chiede al Consiglio Comunale di revocare la concessione di un diritto di superficie decisa con risoluzione del 20 settembre 1999.

10 aprile 2001

Il Municipio della Città di Lugano formula le sue osservazioni alla MOZ 2821 (Mozione Merlo) proponendo di respingerla, per quanto ricevibile.

7 maggio 2001

Con Messaggio Municipale no. 5788 il Municipio della Città di Lugano chiede al Consiglio Comunale di concedere un credito di CHF 2'500'000 per finanziare l'aumento di capitale da CHF 2'500'000 a CHF 5'000'000 della Società del Teatro e Casinò Kursaal di Lugano. L'operazione si rende necessaria per rispettare il capitale minimo richiesto dalla legge di CHF 4'000'000.

14 maggio 2001

La Commissione della Gestione preavvisa favorevolmente il MMN 5788 relativo all'aumento del capitale sociale a CHF 5'000'000, facendo osservare che a suo parere, contrariamente a quanto ipotizzato dal Municipio, la MOZ 2821 (Mozione Merlo) non é superata e può essere rimandata a dopo il rilascio della concessione.

La Commissione fa rilevare come la proposta di aumento appaia molto strana, in un'ottica puramente commerciale, poiché si procede all'aumento del capitale azionario al valore nominale delle azioni, senza aggio e quindi al di sotto del puro valore patrimoniale delle stesse.

14 maggio 2001

Il Consiglio Comunale accetta la clausola d'urgenza e concede il credito di CHF 2'500'000 per l'aumento del capitale sociale della Società del Teatro e Casinò Kursaal di Lugano e decide

espressamente di posticipare la decisione sulla MOZ 2821 (Mozione Merlo) a dopo l'assegnazione delle concessioni per l'esercizio della casa da gioco da parte del Consiglio Federale.

18 maggio 2001

La Società del Teatro e Casinò Kursaal di Lugano e il Municipio della Città di Lugano sottoscrivono un atto di permuta che interessa un rettifica dei confini (permuta alla parti) fra la part. 293 della società e la part. 2821 del Comune di Lugano.

Vi si menziona che:

... la Società del Teatro e Casinò Kursaal ha versato al Comune di Lugano l'importo di fr. 1'000'000 (unmilione) nel dicembre 2000 (duemila) per interessi sul capitale investito dal Comune di Lugano per l'acquisto del sedime del Palace anche per il 1999 (millenovecentonovantanove), condizione necessaria per la stipulazione della presente permuta, come al dispositivo nr. 2 (due) del MMN 5703 (cinque-sette-zero-tre) – trattanda 12 (dodici) della sessione 18 (diciotto) dicembre 2000 (duemila).

31 maggio 2001

La Commissione delle Petizioni rassegna il suo rapporto sul MMN 5766 e preavvisa favorevolmente la richiesta di revoca della risoluzione del Consiglio Comunale del 20 settembre 1999 con il quale era stato concesso un diritto di superficie.

31 maggio 2001

Aumento del capitale azionario da CHF 2'500'000 a CHF 5'000'000 mediante l'emissione di 5'000 nuove azioni nominative di CHF 500 cadauna. Il Comune di Lugano, Dicastero finanze, sottoscrive 3'139 azioni nominative di CHF 500.00 per un totale di CHF 1'569'500.00. La Società del Teatro e Casinò Kursaal di Lugano SA sottoscrive 369 nuove azioni nominative di nominali CHF 500 cadauna per un totale di CHF 184'500.

10 maggio 2002

Viene accolta la modifica della ragione sociale in **Casinò Lugano SA**

29 novembre 2002

Dopo una radicale riattazione dello stabile, viene inaugurato il **Casinò di Lugano**

30 giugno 2003

Sono presenti o rappresentati 9'258 azioni nominative su un totale di 10'000. La modifica dell'art. 2 viene accolta con 6'689 voti favorevoli, 2'539 voti contrari e 30 astenuti.

Viene tolto dallo scopo l'esercizio diretto o per appalto il Teatro, ma precisato l'elenco delle manifestazioni d'impatto sull'immagine della Città di Lugano, che possono essere organizzate o finanziate direttamente o indirettamente dalla società.

Art. 2 Lo scopo della società è l'esercizio diretto per appalto di una casa da gioco concessionata in conformità delle leggi vigenti. Essa potrà altresì organizzare o finanziare direttamente e indirettamente manifestazioni culturali, sportive, turistiche o congressuali ed espositive di valenza locale, regionale e nazionale o internazionale che abbiano un impatto sull'immagine della Città di Lugano.

...

La decisione viene impugnata da alcuni

Sintesi

La società nasce per iniziativa privata, con partecipazione minoritaria del Comune, con il solo scopo di erigere e gestire un Teatro.

Costituiscono pietra miliare nella storia societaria gli eventi del 1919, ossia il tentativo di terzi di metter mano sulla società, ciò che ha portato gli azionisti a trasformare l'iniziale diritto di prelazione dato al Comune (statuto del 1895) in un vero e proprio diritto di riscatto permanente (in ogni tempo) sempre a favore del Comune (statuto del 1919, clausola tuttora in vigore).

La società ha in quell'occasione esteso lo scopo sociale alle gestione dei giochi, gestendoli in proprio e dando vita ad una filosofia che può essere così riassunta: utilizzare i proventi dei giochi per sostenere attività culturali, limitando il tornaconto a favore degli azionisti ad un dividendo massimo del 4% (poi aumentato al 5%).

La situazione rimane sostanzialmente immutata fino agli anni novanta.

Dal 1995 si assiste a modifiche statutarie la cui origine e le cui finalità non sono di immediata lettura (abolizione del tetto per i dividendi del 5%, aggiunta del sostegno diretto o indiretto a manifestazioni di impatto turistico per la Città di Lugano, abolizione dello scopo originario teatrale).

La richiesta di concessione per i grandi giochi conferma però espressamente che gli utili societari restano sostanzialmente riservati per interessi pubblici della regione o per scopi di pubblica utilità.

Il diritto ai dividendi

Si tratta di un diritto acquisito relativo (*relatives wohlerworbenes Recht*).

La questione del diritto ai dividendi non è di facile esame. Vi è però ampia dottrina e giurisprudenza in materia, cui si rimanda.

Ricordiamo semplicemente che ogni società anonima, ancorché non altrimenti espresso dagli statuti, persegue uno scopo di lucro. Così si è espressa la Seconda Camera Civile del Tribunale d'Appello nella sentenza del 24 marzo 2005 contro la richiesta di annullamento della decisione assembleare del 30 giugno 2003 relativa alla modifica dello statuto. Il diritto ai dividendi può essere, proprio perché "relativo", limitato dagli statuti e, forse, dall'uso societario.

Per quanto concerne questo secondo caso, vi sono due condizioni da adempiere al fine di ammettere che vi sia una deroga al diritto ai dividendi previsto dagli statuti (ciò che già di per sé è contestato da prassi e dottrina): la *inveterata consuetudo* e la *opinio necessitatis*.

Non si può affermare che gli azionisti abbiano rinunciato per consuetudine al proprio diritto ai dividendi, e quindi abbiano accettato la mancanza dello scopo di lucro della società.

In realtà ci si deve chiedere se, alla luce della storia societaria (illustrata sopra), si possa affermare non già una totale rinuncia ai dividendi, ma comunque un'accettazione totale della seconda parte dello scopo statutario che prevede il sostegno finanziario a scopi culturali, ecc.

La consuetudine, accettata e mai criticata sino a pochi anni fa da tutti gli azionisti, faceva sì che la società ed gli azionisti stessi mettessero in primo piano le elargizioni finanziarie a società operanti sul territorio nell'interesse pubblico.

Al momento dell'inoltro della richiesta per la concessione di sito e di gestione della casa da gioco di tipo A (ottobre 2000), i membri del Consiglio di Amministrazione della Società del Teatro e Casinò Kursaal SA (che inoltrò la domanda per l'ottenimento di una concessione di sito) erano:

Giorgio Giudici, Presidente, Adriano Censi, Vice Presidente, Eugenio Brianti, Membro, Valeria Galli, Membro, Erasmo Pelli, Membro, Giorgio Salvadé, Membro, Alberto Tibiletti, Membro, Gabriella Felder-Riva, Membro e Segretaria e Guido Brioschi, Membro.

I membri della Casinò Lugano SA (che inoltrò la domanda per l'ottenimento di una concessione di gestione e che ne frattempo si è fusa con la Società del Teatro e Casinò Kursaal SA) erano:

Erasmo Pelli, Presidente, Adriano Censi, Vice Presidente, Rocco Olgiati, Membro, Milo Caroni, Membro, Paolo Tullio Solari, Membro.

Già solo per questo motivo, è difficile comprendere che membri del Consiglio di amministrazione di allora possano oggi contestare le decisioni dell'attuale CdA o dell'assemblea di devolvere contributi di sostegno.

Le elargizioni nell'interesse della collettività, non potendo totalmente inibire lo scopo di lucro della società ed il diritto ai dividendi degli azionisti, possono avvenire nel limite che verrebbe pure rispettato e che ci si aspetta si porrebbe un *buon cittadino* (*ein guter Bürger*). Quindi con un occhio all'interesse della Città e con l'altro allo scopo di lucro della SA ed al diritto ai dividendi.

Resta il fatto, secondo noi, che mai un'assemblea ha deciso di togliere dallo scopo sociale l'obbligo di elargizione di contributi nell'interesse comune. Ciò significa perlomeno una tacita accettazione da parte degli azionisti sino al 2003, quindi non molto tempo fa, di adempiere pure al secondo scopo sancito dagli statuti e ciò nella misura prevista anche nella scheda destinata alla Commissione federale delle Case da gioco (che parla – lo riscriviamo – di una cifra **iniziale** (la sottolineatura è nostra) di fr. 6/7 mio.

Da escludere è pure un sostegno finanziario per la costruzione del futuro teatro di Lugano. Lo esclude pure il Tribunale d'Appello nella citata sentenza.

I contributi di sostegno nell'interesse della collettività sono poi da distinguere dai pagamenti eseguiti dalla società a scopo di marketing, di sponsoring. E' ovvio che qui si tratta di una spesa, decisa dal CdA stesso al fine di rendere nota o ulteriormente pubblicizzare la casa da gioco.

Forse sotto questo capitolo, può ricadere lo sponsoring che la società vorrà fare per rendere noto o ulteriormente pubblicizzare il futuro teatro. Una simile attività può essere pianificata insieme alle autorità comunale, già tra poco tempo.

E' nostro fermo parere che la devoluzione dei contributi debba essere decisa dal Consiglio di amministrazione della società e non dal Municipio. Quest'ultimo può essere interpellato per studiare un piano di lavoro, ma la decisione definitiva appartiene alla società.

Manca pure l'elaborazione del concetto di marketing della società in relazione ad ambedue gli scopi sociali, un programma, un piano di sponsorizzazioni.

La “commissione” mista

Visto quanto sopra si rende necessario trovare una soluzione in base all'attuale stato delle cose, ovvero il 66.98 % delle azioni della Casinò Lugano SA di proprietà o controllate dal Municipio e la parte restante di proprietà dei privati.

Il gruppo PPD ritiene giustificata la costituzione di una commissione mista, così come voluta dal consiglio di amministrazione e meglio dalla signora Mimi Bonetti Lepori, che persegue lo scopo di trovare un accordo da concludere tra gli azionisti privati e l'azionista pubblico e che sancisca l'ammontare dei contributi privati da una parte e la quota di dividendo dall'altra. Questa commissione dovrebbe, a modo di vedere del PPD, partire da alcuni presupposti che qui di seguito vengono meglio specificati.

Conclusione: per evitare un litigio ad oltranza tra gli azionisti privati e l'azionista pubblico, il PPD ritiene che la costituzione della commissione sia il primo passo per la ricerca di una soluzione a lungo termine che non potrà che espletare effetti positivi sia per la Città sia per i soci privati della Casinò Lugano SA. Un accordo tra privati e l'ente pubblico ci metterebbe al riparo da qualsiasi rischio dalla perdita della concessione per l'esercizio di una casa da gioco di tipo.

Si tratta di siglare una convenzione in cui si sanciscano le modalità di adempimento della seconda parte dello scopo statutario.

D'altra parte si tratta di regolare la percentuale da applicare per decidere i dividendi.

Secondo il PPD, il diritto ai dividendi può – proprio per la storia della società sulla quale ci siamo lungamente diffusi e per gli scopi sino ad ora adempiuti con l'accordo di **tutti** – restare limitato, come in passato, ad un tasso da stabilire in base a tutte le circostanze del caso.

Quale futuro?

Alcuni degli scenari possibili

1. **Riscatto di attivi e passivi da parte del Comune**

Con procedura basata sugli art. 33 e 34 degli statuti, con rimborso agli azionisti del valore nominale delle azioni. Presuppone una preventiva conferma da parte della CFGC di mantenimento delle concessioni. Crea una situazione di lite giudiziaria con conseguenze sull'operatività da valutare.

2. **Acquisto delle azioni degli azionisti privati da parte del Comune**

A trattative private, ad un prezzo concordato tra le parti. Il Comune aveva già in passato acquistato azioni da azionisti privati. Da verificare i casi di riferimento.

3. **Vendita delle azioni del Comune a terzi gestori di Casinò**

Previo trasferimento dell'immobile in proprietà al Comune che lo concede poi in locazione. Regolamentazione contrattuale della questione dei contributi di pubblica utilità (fissata ad esempio ad una percentuale degli utili conseguiti)

4. **Vendita delle azioni degli azionisti privati a terzi gestori di Casinò**

Il Comune resta azionista e conclude con i nuovi azionisti un patto di sindacato ove si regola anche la questione dei contributi di pubblica utilità. La gestione del Casinò viene affidata dal Comune ai terzi acquirenti del pacchetto di minoranza.

5. **Cessione in usufrutto delle azioni del Comune a terzi gestori di Casinò**

Il Comune resta azionista e conclude con un contratto che concede l'usufrutto delle sue azioni ad un terzo gestore di Casinò che assume la conduzione della casa da gioco. L'indennità per la concessione dell'usufrutto verrà destinata dal Comune a contributi di pubblica utilità con modalità da regolamentare.

6. **Riordino dello status quo**

Conclusione di un patto di sindacato con gli attuali azionisti privati, che regoli in particolare i contributi di pubblica utilità (una percentuale degli utili conseguiti).

In ogni caso si dovrà salvaguardare il nome di Lugano nella ragione sociale e salvaguardare i posti di lavoro attuali.